

CENTRO RICREATIVO ...CULTURALE...GIORGELLA



Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SPECIFICAZIONI

costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice Terzo Settore),
l'associazione di promozione sociale denominata :
Centro Ricreativo CULTURALE GIORGELLA A.P.S. (d'ora in avanti l'Associazione).

Art. 2 - SEDE - DURATA

Associazione ha sede in **CORSICO...PLA GIOVANNI XII**. L'associazione potrà istituire con delibera
l'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale, deliberata
l'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica al presente statuto.
La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - FINALITA' E ATTIVITA'

Associazione, che opera secondo metodo democratico e partecipativo e non pone alcuna discriminazione di
partenenza ai propri soci di carattere anagrafico, religioso, politico, etnico e culturale, di razza, sesso,
nazionalità e altro, non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale:
la promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane;

l'integrazione sociale;

la promozione di relazioni interpersonali concrete e solidali tra le generazioni;

la beneficenza;

la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;

l'impegno nel volontariato civile e solidale;

il sostegno, la collaborazione e la elaborazione di progetti, anche con le istituzioni pubbliche e le
Associazioni, volti a promuovere ed assicurare condizioni di vita economiche e sociali adeguate e sufficienti
per gli anziani;

l'attenzione ai giovani e all'invecchiamento attivo.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei
propri associati, dei loro familiari conviventi o terzi, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 3 luglio 2017,
una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi oggetto:

l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di
interesse generale di cui

all'art. 5 D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ivi compresa la complementare attività di somministrazione di alimenti
e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, nei confronti degli associati e dei
familiari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o
comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati;

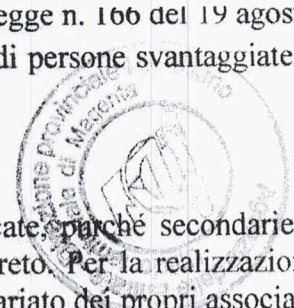
attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ivi compresa la complementare attività di
organizzazione di viaggi e soggiorni turistici sempreché sia svolta, in diretta attuazione degli scopi
istituzionali, nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non ci
si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi
dagli associati;

Carini' doten PRESIDENTE
Polisio Valerie SEGRETARIA

beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge n. 166 del 19 agosto 2016 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

promozione della cultura della legalità;

la raccolta fondi;



Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

L'Associazione si impegna ad accettare e osservare – per proprio conto e per conto dei propri soci – lo statuto, il regolamento, il codice etico, nonché le deliberazioni degli organi nazionali dell'associazione di promozione sociale a cui eventualmente aderisce e delle strutture territoriali di quest'ultima.

Art. 4 – SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a rispettarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 5 – REQUISITI E MODALITÀ DI ADESIONE

Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio deve farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Alle persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che non è vincolata comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

Le domande di ammissione si pronunciano con il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Emilio Arturi
Dott. ...

Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento o al rifiuto di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in caso di rifiuto, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse essere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI

hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione. Ogni socio di maggiore età e che è iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di presentarsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 5 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili dei danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi nell'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 7 - DOVERI DEI SOCI

sono tenuti:

all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;

versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stabilita in funzione dei programmi di attività.

La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

Qualunque socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e dovrà contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa essere causato un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

In tutti i casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i necessari provvedimenti disciplinari:

1. ammonizione scritta;

2. inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;

3. inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o dell'azione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di difendersi, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola infrazione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

L'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni, potrà appellarsi al

Ministero della Giustizia

sono sospesi in pendenza di ricorso.

incato pagamento della quota associativa annuale entro 4 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale porta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

i receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata. In recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale attualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 9 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque tenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di tutti i ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente destinato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità sociali, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 10 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Allo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, o ad altra diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11- RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, beni patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di gestione dei fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 12 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, conto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le attività di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Se prima l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto in forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al conto per cassa.

Art. 13 – UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, qualunque denominazione o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti gli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione:

Assemblea dei Soci;

Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;

Min. C. 2020
Roberto Volante

Art. 15 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta al Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola col pagamento della quota associativa annuale.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie, o la fusione, la scissione, o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto.

A tutte le assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci maggiorenni iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e la sua presenza a distanza.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad esempio, comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo della sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Ogni seduta dell'Assemblea è disposta, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul registro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 16 – I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;

approva il bilancio di esercizio;

approva i regolamenti interni;

effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;

delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;

elegge l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;

delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne elegge i relativi membri;

delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga eletto il Collegio dei Probiviri;

delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti.

Carini Antonio
Salvatore Valente

siglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di
ri compreso tra un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di
i fra i soci.

re di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza
no opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova
erzi ne erano a conoscenza.

onenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese
zamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in
tre anni e sono rieleggibili.

Art. 18 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

abri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i
nenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione
ale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali,
orre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida - a maggioranza degli aventi diritto di voto
ti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

o di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze
ificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi
eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

nine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

mpossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla
siva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale
za.

ne meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'
dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 19 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

lio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia
a su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, email o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima
dunanza, dal Presidente.

siglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei
nenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

siglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le
azioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

di riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro
unioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

siglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

residente;

o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);

esoriere;

egretario;

sponsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

siglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno
ei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

gestione ordinaria i suoi compiti sono:

disporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;

esecuzione alle delibere assembleari;

nalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;

disporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

ulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

berare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione e curare la tenuta e
giornamento del libro soci;

Emilio De Leo
Roberto De Leo

...deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
...compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti l'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
...approvare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
...stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
...vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 21 - PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica tre anni. Svolge i seguenti compiti e poteri:
...convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
...convocare l'Assemblea dei Soci;
...autenticare gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
...aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.



Art. 22 - SEGRETARIO

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e tiene i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - TESORIERE

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle uscite in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 24 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dall'Art. 30 comma 2 del Codice del Terzo settore e, nel qual caso, svolgerà le funzioni ed i compiti attribuitigli dal Codice medesimo.

Art. 25 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 26 - INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITA'

L'incarico di appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Consiglio di Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta Comunale o delle unioni dei Comuni, ecc.), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale.

In caso di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla sua sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la

in carica
10/10/20

possono, inoltre essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo soci che abbiano tra loro rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza e parentela sino al secondo grado. Tale causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità di entrambi i soggetti interessati e, ove già nominati o eletti, la decadenza di entrambi dalla carica (che uno dei due rinunci immediatamente al mandato), della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che deciderà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. (LA CLAUSOLA È FACOLTATIVA)

oglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che provvedono alla liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la ripartizione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

Se non è previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in mancanza, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

nteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del o unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero one di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, vamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) sole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del : al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il : di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in to con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a re dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

nteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a
are modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini
provazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

AMENTO STATUTO APPROVATO:

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del Centro Ricreativo

CENTRO RICREATIVO GIORGELLA APS

RSID 29-5-2019 Carrindery's / PRESIDENTE

AGENZIA DELLE ENTRATE

DP I Milano - Uff. Territoriale di MAGENTA

ATTO REGISTRATO

11 GIU 2019

IL
ALN° 1991 SERIE 3

Secretaries

Per Direttore Provinciale
Il Segretario Delegato
Milano

Teller St. p. 100
A. 100 to 100

Agente Provinciale
 Funzionario Delegato
 Salvatore STARO